

REGOLAMENTO GARE

(Delibera del Consiglio Federale N° 159/02 e Delibera Presidenziale N15/03
valido dalla stagione 2003-2004)

modifiche art.14 Del. C.F. n.142 del 24.10.2008 – modifica art.8 Del. C.F. n.129 del 5.8.2009

TITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI

SEZIONE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Art. 1 - Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento – anno sportivo agonistico

1. La FIPAV, avvalendosi dei propri organi centrali e periferici, indice annualmente i seguenti campionati:

- Campionati Nazionali di secondo livello;
- Campionati Nazionali di primo livello;
- Campionati Regionali di secondo livello;
- Campionati Regionali di primo livello;
- Campionati di categoria.

2. Sono campionati nazionali di secondo livello:

- il Campionato Nazionale Serie A1 maschile e femminile;
- il Campionato Nazionale Serie A2 maschile e femminile.

3. Sono campionati nazionali di primo livello:

- il Campionato Nazionale Serie B1 maschile e femminile;
- il Campionato Nazionale Serie B2 maschile e femminile;
- il Campionato Serie C maschile e femminile.

4. Sono campionati regionali di secondo livello:

- il Campionato Serie D maschile e femminile.

5. Sono campionati regionali di primo livello:

- il Campionato di 1° Divisione maschile e femminile;
- il Campionato di 2° Divisione maschile e femminile;
- il Campionato di 3° Divisione maschile e femminile.

6. Sono campionati nazionali di categoria:

- il Campionato Under 20 maschile;
- il Campionato Under 19 femminile;
- il Campionato Under 18 maschile;
- il campionato Under 17 femminile;
- il Campionato Under 16 maschile;
- il Campionato Under 15 femminile;
- il Campionato Under 14 maschile e femminile;
- il Campionato Under 13 maschile, femminile e misto.

7. La FIPAV, inoltre, indice annualmente le manifestazioni denominate “Coppa Italia”, riservate alle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A1, Serie A2 e Serie B.

8. E' facoltà della FIPAV indire altri campionati e/o manifestazioni, anche su richiesta delle Leghe Nazionali alle quali può esserne demandata l'organizzazione; è facoltà della FIPAV, inoltre, sospendere l'attuazione dei campionati previsti.

9. La determinazione dell'ordinamento dei campionati è di competenza del Consiglio Federale, che stabilisce il meccanismo e il numero delle promozioni e delle retrocessioni nei vari campionati, d'intesa con le rispettive Leghe Nazionali per i campionati di Serie A e B.

10. L'anno sportivo agonistico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

11. Per i campionati e le gare ufficiali di beach volleyball si rinvia al Regolamento di Beach Volleyball.

Art. 2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali

1. L'organizzazione dei campionati, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale a favore delle Leghe Nazionali, compete:

a) all'Ufficio Campionati Nazionali per i campionati di serie A1 e A2 maschili e femminili;

b) all'Ufficio Campionati Nazionali per :

- i campionati di serie B1, B2;

- le fasi nazionali ed interregionali dei campionati che le prevedano;

c) alle Commissioni Organizzative Gare Regionali per:

- i campionati di serie C e D maschili e femminili;

- le fasi interprovinciali e regionali dei campionati di categoria;

d) alle Commissioni Organizzative Gare Provinciali per:

- i campionati di 1°, 2° 3° Divisione maschili e femminili;

- le fasi provinciali dei campionati di categoria.

2. Gli organismi cui compete l'organizzazione dei Campionati raccolgono le iscrizioni delle squadre e stendono i calendari degli incontri. La formula dei campionati e i periodi di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Federale d'intesa con le Leghe Nazionali e fatta salva l'attività delle squadre nazionali.

3. Sono di competenza della FIPAV, tramite le sue commissioni, l'amministrazione della giustizia sportiva e la gestione delle designazioni arbitrali.

SEZIONE SECONDA

ORGANIZZAZIONE GARE E TORNEI AMICHEVOLI

Art. 3 – Tornei e gare amichevoli; avvertenze generali; competenza autorizzazione.

1. Tutti i campionati e tornei federali hanno la precedenza sui tornei e gare amichevoli. Pertanto, ogni autorizzazione si intende concessa con implicita salvezza degli impegni societari nei campionati e tornei federali. I limiti di competenza delle Commissioni Esecutive in campo e degli organi giurisdizionali provinciali, regionali e nazionali, per i provvedimenti disciplinari, sono quelli previsti dai regolamenti federali. Tutte le manifestazioni di pallavolo devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV.

2. Ai tornei e alle gare amichevoli possono partecipare soltanto le squadre degli associati regolarmente affiliati alla FIPAV.

3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene:

a) al Consiglio Federale per le gare amichevoli ed i tornei internazionali tra rappresentative nazionali e per qualsiasi attività da svolgersi all'estero;

b) all'Ufficio Campionati Nazionali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre dei campionati nazionali di secondo livello anche della stessa regione e/o provincia, sentito il parere delle rispettive Leghe Nazionali; stessa competenza anche nel caso di partecipazione di squadre di federazione straniera;

c) all'Ufficio Campionati Nazionali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti a regioni diverse; stessa competenza anche nel caso di partecipazione di squadre di federazione straniera;

d) alla Commissione Organizzativa Gare Regionali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alla stessa regione ma di province diverse;

e) alla Commissione Organizzativa Gare Provinciali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alla stessa provincia.

4. La domanda di autorizzazione dovrà contenere:

- 1) regolamento del torneo, indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e modalità di adempimento;
- 2) date di effettuazione, con l'indicazione degli eventuali orari e dei campi di gare;
- 3) richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;
- 4) composizione della Commissione Esecutiva in campo i cui membri devono essere tesserati FIPAV.

5. Ai fini della concessione dell'autorizzazione l'organo competente deve valutare l'inesistenza di ogni circostanza che valga a screditare la disciplina sportiva della pallavolo e la FIPAV.

6. Ai tornei ed alle gare amichevoli si applicano, in quanto compatibili, le norme della successiva Sezione terza.

7. L'organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso o ad una gara non autorizzata costituiscono infrazione disciplinare punibile con la sospensione degli organizzatori, dei dirigenti degli associati, degli allenatori, degli atleti e degli arbitri nonché con la multa nei confronti degli associati che vi hanno aderito.

SEZIONE TERZA:

ORGANIZZAZIONE AMICHEVOLI E TORNEI INTERNAZIONALI

Art. 4 – Condizioni per l'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione dovrà contenere, pena la non autorizzazione della gara amichevole o del torneo:

- 1) l'indicazione dell'associato, o del soggetto responsabile;
- 2) la dichiarazione di assunzione di tutti gli oneri finanziari connessi all'organizzazione della gara o del torneo;
- 3) l'indicazione delle squadre partecipanti e del relativo livello;
- 4) il regolamento del torneo, l'indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e le modalità di adempimento;
- 5) le date di effettuazione, con l'indicazione degli orari e dei campi di gara;
- 6) la richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;
- 7) la composizione della Commissione Esecutiva in campo i cui membri devono essere tesserati FIPAV;
- 8) la copia del versamento della eventuale tassa che annualmente il Consiglio Federale potrà determinare.

Art. 5 - Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione all'organizzazione di una gara amichevole o di un torneo a carattere internazionale deve essere presentata al Consiglio Federale un mese prima della data di svolgimento della manifestazione.

2. La richiesta di autorizzazione per tutte le altre gare e tornei amichevoli deve essere presentata agli organi indicati dal precedente articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) con un sufficiente anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione.

Art. 6 - Designazione degli arbitri

1. La designazione degli arbitri per i tornei e gare amichevoli di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere a), b) è demandata alla Commissione Arbitri Nazionale; per quelli di cui alle lettere c), d) è demandata alle Commissioni Designanti Gare Regionali; per quelli di cui alla lettera e) è demandata alle Commissioni Designanti Gare Provinciali.

Art. 7 – Onere delle spese

1. Le spese per l'organizzazione del torneo, per gli arbitri, segnapunti e componenti della Commissione Esecutiva in campo sono a totale carico dell'associato organizzatore o del Comitato responsabile all'uopo costituito ovvero delle persone o degli associati indicati nel Regolamento del torneo. E' comunque esclusa ogni responsabilità finanziaria da parte della FIPAV.

TITOLO SECONDO
DEI CAMPIONATI IN PARTICOLARE
SEZIONE PRIMA
LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Art. 8 - Norme generali

1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso.

2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° livello che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei diritti. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell'anno sportivo precedente.

3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, possono partecipare ai campionati di serie provinciale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente; mentre possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.

4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3.

5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di serie A1, A2 e B1 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B2 alla 3^a Divisione.

6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi. La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B2 alla 3^a Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.

Art. 9 - Iscrizione e depositi

1. Le domande di partecipazione ai campionati debbono essere inviate agli organismi competenti ai sensi del precedente articolo 2, a pena di inammissibilità, entro la data stabilita dalla circolare d'indizione del relativo campionato.

2. Entro la stessa data deve essere versata la tassa di iscrizione e, ove prescritto, la somma fissata a titolo di deposito cauzionale e/o di garanzia finanziaria. Copia della ricevuta dei versamenti deve essere rimessa agli organismi indicati nel comma precedente.

3. Gli stessi organismi, in presenza di particolari circostanze, possono accogliere le domande anche se i versamenti sono effettuati non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Alla domanda d'iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione attestante che l'affiliato ha ottemperato a tutte le condizioni previste dalla circolare d'indizione di ciascun campionato.

5. Il deposito cauzionale verrà restituito all'affiliato la cui squadra avrà disputato tutte le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi di forza maggiore che dovranno essere riconosciuti dall'organo competente ad omologare le gare, e previa detrazione delle somme che la FIPAV è autorizzata a trattenere a mente dell'articolo 58 del Regolamento Giurisdizionale ovvero per eseguire i rimborsi spese a carico dell'affiliato e da questi non pagati ovvero ancora per qualsiasi altra obbligazione derivante dalla partecipazione all'attività agonistica.

6. Se per effetto dei prelievi di cui al comma precedente, la cauzione si riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta, l'organismo al quale è attribuita la competenza organizzativa sul relativo campionato ne dispone l'integrazione. In difetto dell'integrazione, entro il termine concesso, la squadra non può più prendere parte alle gare del campionato. Si applicheranno, in questo caso, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 commi 3, 4 e 5.

7. Per i campionati in ordine ai quali non è prescritto il deposito cauzionale, gli organismi competenti ai sensi del comma 1 provvederanno secondo quanto disposto dal Regolamento Giurisdizionale per il recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo dai singoli affiliati e, in caso di protrazione dell'inadempimento, il che concretizza un'infrazione disciplinare, provvederanno alla trasmissione degli atti al competente organo disciplinare ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Giurisdizionale.

8. Per ogni gara di campionato, ad eccezione di quelle stabilite dal Consiglio Federale, gli affiliati devono pagare una quota denominata contributo gara.

9. L'importo della quota di iscrizione al campionato, del deposito cauzionale, del contributo gara e di eventuali altri versamenti sarà determinato ciascun anno dal Consiglio Federale. Le modalità di pagamento saranno stabilite con le circolari di attuazione.

Art.10 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati

1. L'affiliato che, avendo diritto ad un campionato non si iscrive, retrocede automaticamente al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro.

2. L'affiliato che si iscrive ad un campionato e che non vi partecipa, retrocede automaticamente al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. Il ritiro dal campionato fa perdere la tassa d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione che sarà stabilita dalle circolari di indizione dei campionati.

3. Il Consiglio Federale può adottare i provvedimenti necessari ad ammettere in uno dei campionati successivi le squadre che non si iscrivono a quello a cui hanno diritto.

Art. 11- Reintegrazione quadri

1. Gli organismi competenti ad organizzare i singoli campionati ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, possono provvedere a completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi.

2. I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie:

- reintegrazione: squadra retrocessa e ripescata;
- integrazione: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e ripescata;
- immissione: squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa ad un campionato di serie inferiore.

3. Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini che vengono fissati nelle circolari di indizione dei campionati.

4. Non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale:

- a) le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste dalle norme organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due;
- b) le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente;
- c) le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato;
- d) le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare;
- e) le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 8 del presente Regolamento.

5. Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro domanda e salva contraria espressa deroga del Consiglio Federale, nell'ordine:

- a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e chiedono l'ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle circolari di indizione dei campionati;
- b) le squadre retrocesse e classificate nella prima posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;
- c) le squadre della serie inferiore classificate nella prima posizione di classifica dopo le squadre promosse;
- d) le squadre retrocesse e classificate nella seconda posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;
- e) le squadre della serie inferiore classificate nella seconda posizione di classifica dopo le squadre promosse;
- f) così di seguito fino ad esaurimento delle società aventi diritto.

6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41. Nei campionati che si svolgono a girone unico in cui vengono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si utilizza la classifica della regular season.

7. Le modalità di ripescaggio tra i campionati di A1 e A2, A2 e B1, B2 e C, D e 1^a divisione, per quanto riguarda le squadre di serie inferiore saranno regolamentate annualmente dalle circolari di indizione.

Art. 12 - Ritiri durante il campionato

1. Il ritiro dal campionato fa perdere la quota d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

2. Inoltre, l'affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

3. L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1 e A2, ove l'affiliato che si ritira viene escluso dai play off o Coppa Italia e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

Art. 13 – Rinunce durante il campionato

1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.

3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale.

4. Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte o si ritiri o, per qualsiasi altro motivo, sia escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall'affiliato in difetto.

5. L'affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 12, al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

6. L'affiliato che rinuncia per la seconda volta in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1 e A2, ove all'affiliato che rinuncia per la seconda volta nei play off o nella Coppa Italia sarà escluso e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo. Ai fini della classifica non sarà considerato alcun risultato conseguito dall'affiliato in difetto in quella fase, tranne che si tratti di una fase ad eliminazione diretta.

7. La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva a quella provinciale dei campionati di categoria comporta l'esclusione dalla manifestazione stessa oltre ad una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

SEZIONE SECONDA: IL CAMPO DI GARA

Art. 14 - Omologa dei campi di gara

1. Gli affiliati hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo nell'ambito della provincia di appartenenza o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altra provincia previa autorizzazione dell'organismo competente ai sensi del precedente articolo 2.

2. Gli affiliati hanno l'obbligo di richiedere all'organismo competente ai sensi del precedente articolo 2 l'omologazione del campo di gara versando la prescritta tassa il cui importo è stabilito annualmente, dal Consiglio Federale.

2 bis. L'omologa del campo di gara è la procedura attraverso la quale l'organismo competente accerta e attesta, ai fini sportivi, l'esistenza dei requisiti, delle misure e delle attrezzature previste dalle disposizioni federali per il regolare svolgimento delle gare. *(Del. C.F. n.142 del 24.10.2008)*

3. Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di Gioco e dalle circolari di indizione le quali devono risultare conformi a quanto prescritto prima dell'inizio di ogni gara.

4. La FIPAV è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai tecnici ed agli arbitri che potesse verificarsi durante lo svolgimento delle gare. La FIPAV, peraltro, è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa a favore di tutti i tesserati.

5. L'omologa non potrà essere concessa se i campi di gioco non rispondono ai requisiti ed alle misure fissate nelle Regole di Gioco e nelle norme emanate con le circolari di indizione.

Tuttavia l'organismo competente all'omologa, su espressa e motivata richiesta degli interessati, può concedere deroghe a tali requisiti e misure, ove accerti che nel caso concreto che – in relazione al livello del campionato cui si riferisce la richiesta di omologa – il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti e misure non impedisca il regolare svolgimento del gioco.

Laddove il campo di gara per il quale è richiesta l'omologa in deroga sia soggetto a specifiche prescrizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi, la concessione della deroga sarà possibile purchè nel rispetto di tali prescrizioni.

Ove necessario, la concessione della deroga potrà essere subordinata, da parte dell'organismo omologante, all'adozione di idonee misure precauzionali, da verificarsi da parte del primo arbitro in occasione dello svolgimento delle gare. *(Del. C.F. n.142 del 24.10.2008)*

6. L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno ed il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre a disposizione dell'arbitro.

7. Ogni variazione apportata al campo di gioco dovrà essere comunicata all'organismo competente per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad una nuova omologa.

8. L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.

9. Il primo arbitro è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo, nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.

10. Nei campionati di serie A1 e A2, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, non darà inizio alla gara. In sede di omologa, il Giudice:

a) se le gravi irregolarità del campo non sono imputabili alla volontà dell'affiliato ospitante, disporrà il recupero della gara - in data che sarà fissata dall'organismo competente per l'organizzazione - ed a carico dell'affiliato ospitante il rimborso dei costi di trasferta della squadra ospite;

b) se le irregolarità di campo sono da imputare all'affiliato ospitante, omologherà l'incontro con il punteggio più sfavorevole all'affiliato ospitante e lo sanzionerà con una multa.

Durante lo svolgimento dei play off la gara rinviata dovrà essere recuperata prima del turno successivo previsto dal calendario. Successivamente, in sede di omologa il Giudice, accertate le eventuali responsabilità, o omologherà la gara recuperata o dichiarerà perdente la squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole.

11. In tutti gli altri campionati, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato dall'arbitro come congruo rispetto alla situazione ma comunque non superiore alle due ore rispetto all'orario di inizio previsto. Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole.

12. In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco prima di dare inizio all'incontro.

13. L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato se fossero variate le condizioni riportate nel verbale, ed applicherà quanto previsto nei precedenti commi 10 e 11.

14. Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa.

15. Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale di omologazione. Ove il campo non fosse nelle condizioni suddette, l'arbitro richiederà all'affiliato ospitante di ripristinare immediatamente le condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio dell'incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa.

Art. 15 - Cambi di campo

1. Le richieste di cambi di campo, congruamente motivate e documentate, devono pervenire all'organismo competente cinque giorni prima della data prevista per la disputa della gara accompagnate dalla relativa tassa.

Nei campionati di Serie A1 e A2, la richiesta del cambio di campo, fermo restando la sussistenza di comprovate esigenze, può pervenire all'organismo competente in un limite di tempo inferiore ai cinque giorni.

2. Non sono consentiti arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti salvo che per comprovate esigenze venutesi a creare in un limite di tempo inferiore ai cinque giorni previsti al precedente comma 1 le quali dovranno essere documentate in sede di omologa. In tale ipotesi l'affiliato ospitante dovrà mettere a disposizione il nuovo campo entro 30 minuti dall'orario di inizio previsto.

3. Gli affiliati sanzionati con la squalifica del proprio campo, devono segnalare un campo di gioco idoneo allo svolgimento del campionato cui si partecipa, ubicato in provincia diversa da quella della propria sede e distante almeno 70 km. dalla sede dell'impianto squalificato. Non è ammesso disputare la gara in casa della squadra ospite.

Le modalità e i tempi per la segnalazione dell'impianto sono riportate nelle circolari di indizione.

Art. 16 – Ingresso ai campi di gioco

1. Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate.

Può essere previsto l'ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente vigenti in materia.

2. Hanno diritto al libero ingresso i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e gli atleti azzurri purché muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a porte chiuse è consentito l'accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti al referto, gli arbitri e segnapunti, il dirigente addetto all'arbitro, il custode o addetto dell'impianto, gli addetti all'asciugatura ove previsti, i raccattapalle ove previsti, l'addetto al tabellone ove previsto, i soggetti indicati al precedente comma 2, la stampa accreditata ed eventuali operatori per riprese televisive.

Art. 17 – Servizio d'ordine

1. Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

Art.18 - Doveri di ospitalità

1. L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

SEZIONE TERZA:

GLI ATLETI E LE SQUADRE

Art. 19 - Limiti di impiego dei giocatori nei campionati

1. Non possono partecipare alle gare di campionato, gli atleti:

- a) non tesserati o non utilizzabili a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- b) stranieri, nei campionati di serie B o inferiori;
- c) squalificati o sospesi a mente degli articoli 45 e 46 del Regolamento Giurisdizionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma, costituisce infrazione disciplinare punibile:

- 1) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) con le sanzioni previste nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- 2) nella ipotesi di cui alla lettera c) con le sanzioni di cui agli articoli. 59, 60 e 63 del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 20 - I capitani

1. La qualifica di capitano spetta soltanto ai giocatori effettivamente partecipanti al gioco. In caso di uscita dal terreno di gioco per una qualsiasi ragione la qualifica stessa deve essere trasferita ad altro giocatore partecipante al gioco con i relativi diritti e doveri.

2. I capitani delle squadre sono direttamente responsabili del comportamento in campo dei propri giocatori e devono vigilare affinché gli stessi usino la massima correttezza e si presentino nella tenuta prescritta dalle Regole di Gioco.

3. Debbono, infine coadiuvare l'arbitro nell'espletamento delle sue funzioni ogni qualvolta ne siano richiesti.

Art. 21 - Elenco dei giocatori

1. L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, dal capitano, almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.

2. I giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.

3. Nelle fasi a concentrazione, l'elenco dei dodici atleti è valido per l'intera durata della manifestazione.

Art. 22 - Presentazione dei Cartellini

1. Il dirigente accompagnatore della squadra è obbligato a presentare all'arbitro unitamente all'elenco di cui al precedente articolo, i Cartellini e i documenti di identità necessari per l'identificazione degli atleti, dei tecnici, del medico e del dirigente accompagnatore stesso.

2. La partecipazione ad una gara senza Cartellino è ammessa esclusivamente in caso di smarrimento, furto, per motivata e documentata richiesta di duplicato, o per ritardata omologa del tesseramento. In tale caso l'atleta può prendere parte agli incontri sub-judice alle seguenti condizioni:

a) dichiarazione a referto del capitano;

b) riconoscimento dell'identità personale.

Il ricorso a tale procedura, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento, non può avvenire per più di tre gare consecutive. L'affiliato, in ogni caso deve immediatamente attivare la procedura per la richiesta del duplicato del Cartellino.

In caso di falsa dichiarazione, l'affiliato ed il capitano sono passibili di provvedimenti disciplinari.

3. Nelle circolari di attuazione sarà fissata, comunque, la data, dopo la quale non sarà possibile ammettere a partecipare alle gare di ogni singolo campionato gli atleti sprovvisti di Cartellino, salvo il caso di smarrimento.

4. Ove, in sede di omologazione della gara, si accerti che l'atleta senza Cartellino ammesso a partecipare non era tesserato, si applicheranno le sanzioni di cui al precedente articolo 19, comma 2, numero 1 del presente Regolamento.

5. Soltanto il capitano della squadra avversaria ha il diritto di verificare i Cartellini ed i documenti di riconoscimento degli atleti appartenenti all'altra squadra.

Art. 23 - Assenza squadra in campo

1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello dei giocatori componenti la squadra in campo.

2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà prorogare il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore.

3. Nel caso che l'assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente dovrà chiedere il riconoscimento di tale evento all'organo omologante entro le ventiquattro ore dall'orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta potrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro il terzo

giorno successivo a quello stabilito per l'effettuazione della gara con l'ulteriore possibilità di completare successivamente la documentazione probatoria.

4. In sede di omologa il Giudice Unico non riscontrando la colpa disporrà per il recupero della gara.

5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.

SEZIONE QUARTA: LE GARE

Art. 24 - Date ed orari delle gare

1. Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all'ora e sul campo fissato in calendario salvo i casi di forza maggiore riconosciuti validi dall'arbitro, come previsto dagli articoli 14, 15 e 23 del presente Regolamento.

Art. 25 - Spostamenti di data

1. L'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale, spostamenti di data. Tali richieste devono essere accompagnate dalla tassa prevista e devono pervenire, in caso di anticipi entro cinque giorni prima dalla data richiesta, e in caso di posticipi entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.

2. In caso di manifestazioni internazionali ufficiali le cui date di svolgimento coincidono con quelle di campionato, il Consiglio Federale dispone il rinvio di tutte o di alcune delle gare di calendario in programma per quella giornata.

3. L'organismo competente ha la facoltà, mediante preavviso di sette giorni ai sodalizi interessati, di spostare d'autorità la data e l'orario di un incontro di campionato ai fini di consentire la ripresa televisiva.

4. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione della data, in funzione della regolarità del campionato.

5. Non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.

Art. 26 – Spostamenti di orario

1. L'organismo competente può consentire spostamenti di orario. Tali richieste devono essere accompagnate dall'accordo scritto delle società, dalla tassa prevista e devono pervenire entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.

2. Non saranno concessi spostamenti di orario ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.

3. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione della data, in funzione della regolarità del campionato.

Art. 27 – Durata degli incontri

1. Salvo disposizioni particolari tutti gli incontri debbono disputarsi sulla distanza di tre sets su cinque.

2. Nelle gare di campionato non è ammesso il pareggio.

3. Nelle manifestazioni nelle quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza spareggio, i criteri di passaggio del turno in caso di parità sono i seguenti:

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara la caratteristica dell'evento.

Art. 28 - Obbligo di disputare le gare

1. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.
2. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma qualunque reclamo presentato dall'affiliato che non abbia iniziato o non abbia portato a termine la gara sarà automaticamente dichiarato inammissibile.
4. Le squadre potranno presentare all'arbitro reclamo su particolari eventi contrari ai regolamenti della FIPAV o alle Regole di Gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare andamento dell'incontro.
5. La procedura del reclamo, che può essere preannunciato sia prima che durante l'incontro, è regolata dagli articoli dal 67 al 70 del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 29 - Andamento irregolare dell'incontro

1. Se si verificano eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro, salva l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Giurisdizionale, all'affiliato responsabile verrà inflitta la sanzione della perdita della partita ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Giurisdizionale.
2. Se la responsabilità di detti eventi appartiene ad entrambi gli affiliati, salve sempre le altre sanzioni disciplinari, entrambi saranno dichiarati perdenti e nessuno vincitore.
3. In caso di incidente provocato dagli spettatori o di invasione di campo, il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della squadra ospitante a ristabilire l'ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno. Allo scadere di questo tempo, se la causa di interruzione permane, ordina agli ufficiali di abbandonare il campo insieme a lui, annota l'incidente sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa della gara.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'arbitro, in presenza di un evento legittimante l'immediata interruzione della gara e contemporaneamente di una situazione ambientale non idonea all'accoglimento di detto provvedimento, può disporre la prosecuzione dell'incontro pur ritenendolo formalmente concluso al momento del verificarsi della causa interrutiva. Anche in questo caso, al termine dell'incontro, annota i fatti sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa. La decisione dell'arbitro potrà essere annullata dall'organo giudicante se non ne sussistano i presupposti.

Art. 30 - Gare interrotte e rinvii

1. Tutti gli incontri devono essere disputati nel giorno stabilito in calendario a meno che non vengano rinviati o interrotti dall'arbitro per cause di forza maggiore.
2. Finché l'arbitro non avrà deciso il rinvio le squadre devono rimanere a sua disposizione.

3. Se una gara che si disputa in un campo all'aperto, dovesse venire sospesa per sopravvenuta oscurità, per impraticabilità di campo per pioggia o per circostanze impreviste, essa verrà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco.

4. Se una gara che si disputa in un impianto al coperto, dovesse essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del terreno, ecc.), essa sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco, fermo restando le eventuali responsabilità delle società ospitanti come previsto dall'articolo 14 commi 10 e 11 del presente Regolamento.

5. Nei campionati di serie A1 e A2 in caso di sospensione della gara per le cause di cui al comma precedente, la durata dell'interruzione non potrà essere superiore alle 2 ore a differenza di quanto previsto dalle Regole di Gioco.

6. In caso di mancato svolgimento di un incontro di campionato per le cause di cui ai commi precedenti, nell'eventualità del recupero della gara stessa, l'affiliato ospitante dovrà corrispondere i costi della trasferta alla società ospite secondo quanto stabilito nelle circolari di indizione.

Art. 31 - I palloni

1. La squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari in buono stato tra i quali l'arbitro sceglierà quello con cui far disputare la gara, salvo quanto previsto dalle circolari d'indizione dei campionati in ordine ad eventuali obblighi.

2. Nel caso in cui i palloni forniti dalla squadra ospitante non siano giudicati regolamentari e la squadra ospitata ne presenti uno suo regolamentare l'incontro sarà disputato con questo.

3. Nel caso in cui la squadra ospitante non presenti alcun pallone regolamentare e pure la squadra ospitata non sia in grado di presentarne alcuno, la squadra ospitante sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole e la vittoria, con il punteggio più favorevole, sarà assegnata alla squadra ospitata.

4. Nel corso degli intervalli tra un set e l'altro - sempre che gli stessi siano previsti - è consentito ai giocatori delle due squadre esercitarsi con il pallone.

SEZIONE QUINTA:

GLI UFFICIALI E I COMMISSARI DI GARA

Art. 32 - Gli ufficiali di gara

1. Tutti gli incontri devono essere diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, tranne espressa deroga del Consiglio Federale.

2. Le funzioni di segnapunti devono essere svolte da arbitri o da tesserati abilitati a svolgere tale compito secondo le norme definite dal Consiglio Federale.

3. Le funzioni di giudice di linea devono essere svolte da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, secondo le norme definite dal Consiglio Federale.

Art. 33 – Assenza ufficiali di gara.

1. Quando gli arbitri, benché designati, non siano presenti per l'inizio dell'incontro, le squadre sono obbligate ad attenderne l'arrivo per trenta minuti.

2. In caso di assenza del primo arbitro la direzione dell'incontro sarà assunta dal secondo arbitro.

3. Nei campionati nei quali il primo ed il secondo arbitro sono designati da organi designanti diversi, la disposizione di cui al comma precedente si applica solo se le due squadre vi consentano con atto scritto, sottoscritto dai relativi capitani e trasmesso immediatamente alla competente Commissione.

4. Ove le squadre non raggiungano l'accordo, l'incontro dovrà essere recuperato in altra data.

5. Nell'eventualità che l'arbitro designato giunga sul terreno di gioco dopo l'inizio dell'incontro e si è già verificata la sua sostituzione continuerà ad arbitrare l'arbitro supplente.

6. Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, il primo arbitro non possa continuare la direzione di un incontro, da lui già iniziato, questi potrà essere sostituito dal secondo arbitro, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3; nel caso di assenza del secondo arbitro il primo arbitro potrà essere sostituito da altro arbitro previo accordo sottoscritto dai due affiliati.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il primo arbitro sostituisce, d'autorità, il secondo arbitro o i segnapunti con altro arbitro presente sul campo ove il designato sia assente all'ora d'inizio dell'incontro. In mancanza di arbitri presenti sul campo il primo arbitro avocherà a sé i compiti degli altri ufficiali di gara avvalendosi, eventualmente, per i soli compiti di segnapunti, di persona da lui ritenuta idonea anche se non tesserata.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'arbitro dovrà informare le squadre della sua decisione accogliendo l'eventuale designazione di un loro aderente a fianco del segnapunti. L'evento dovrà essere trascritto sul referto che dovrà essere sottoscritto per conoscenza dai capitani delle due squadre.

Art. 34- Commissioni Esecutive in campo

1. Le Commissioni Esecutive in campo svolgono le loro funzioni nelle fasi dei campionati e nei tornei che si svolgono con la formula del concentramento e vengono nominate dall'organo competente all'organizzazione delle manifestazioni.

2. Esse hanno il compito di :

- a) designare gli arbitri, inviati dall'organo competente, per ogni singola gara;
- b) controllare, prima dell'inizio degli incontri, che gli atleti partecipanti alla manifestazione siano regolarmente tesserati per l'annata sportiva in corso con gli affiliati partecipanti al torneo. A tal fine si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del presente Regolamento;
- c) omologare le gare ed adottare i provvedimenti disciplinari di competenza;
- d) controllare che la manifestazione abbia il suo regolare svolgimento, anche prevedendo eventuali spostamenti di orario;
- e) inviare al termine della manifestazione sportiva agli organismi organizzativi competenti:
 - copia dei referti e delle delibere adottate;
 - classifica finale;
 - relazione sull'andamento del torneo con particolare riguardo all'organizzazione ed all'ospitalità offerta alle squadre.

3. La Commissione Esecutiva in campo deve essere formata da almeno 3 componenti che si occupano singolarmente dei compiti previsti dal precedente comma come segue:

- un componente svolge i compiti previsti dal punto a);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto c);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto d).

Collegialmente svolgono i compiti previsti dai punti b) ed e) e deliberano su situazioni particolarmente gravi.

In alcuni concentramenti può essere nominato un Commissario Unico in campo che svolge tutti od alcuni dei compiti in precedenza elencati.

Art. 35 – Delegati Tecnici

1. Per i campionati di serie A1 e A2 è prevista la presenza del Delegato tecnico con funzioni di verifica delle prestazioni arbitrali e di supporto alle azioni degli arbitri stessi. Il Delegato tecnico viene designato dal settore arbitrale e siede in una postazione predisposta dietro al segnapunti.

2. Al Delegato tecnico, nell'esercizio delle funzioni di supporto agli arbitri, compete:

- a) verificare le dimensioni del campo e di tutte le attrezzature necessarie nonché l'adempimento delle prescrizioni dettate dalla FIPAV ed in materia di immagine e di informazione dalle Leghe Nazionali;
- b) verificare la funzionalità dei raccattapalle e degli addetti all'asciugatura del terreno di gioco con particolare riguardo ad eventuali ritardi intenzionali;
- c) verificare la presenza e l'operato dell'addetto all'arbitro e del responsabile del campo, nonché la rispondenza del tabellone elettronico con il referto;
- d) verificare la corretta posizione degli operatori televisivi e dei fotografi;
- e) verificare il rispetto del protocollo prima dell'inizio ed al termine della gara.

3. La nomina dei Delegati tecnici è di competenza del Consiglio Federale e per il loro inquadramento si rinvia al Regolamento Struttura Tecnica.

Art.36 - Commissari di campo.

1. Gli organismi competenti all'organizzazione dei campionati possono designare tesserati di loro fiducia in veste di commissari di campo per assistere ad incontri di tornei o campionati con l'incarico di riferire sull'andamento della gara, sul comportamento del pubblico e su qualsiasi fatto od incidente rilevato dall'arbitro o che ritengano eventualmente sfuggito alle sue osservazioni.

2. I commissari di campo sono designati solo in caso di riconosciute necessità e possono esserlo su richiesta dell'affiliato. In tal caso la spesa relativa è a carico dell'affiliato richiedente.

Art. 37 – Referto

1. Di ogni gara ufficiale viene compilato, a cura del collegio arbitrale, un referto composto di due parti: la prima ricostruente tutte le vicende della gara; la seconda contenente le osservazioni ed i rilievi.

2. La prima parte del referto viene compilata dal segnapunti e sottoscritta:

- a) prima della gara, dai capitani delle squadre;
- b) al termine della gara, nell'ordine, dallo stesso segnapunti, dal secondo arbitro, dal primo arbitro e se del caso da uno o entrambi i capitani.¹

3. La seconda parte del referto viene compilata e sottoscritta dal solo primo arbitro.

4. Il referto viene compilato sui moduli predisposti dalla FIPAV ed in un numero di copie conformemente alle prescrizioni contenute nelle Regole di Gioco .

5. L'originale della prima parte nonché la seconda parte del referto dovranno essere immediatamente rimesse a cura del primo arbitro al Giudice Unico competente per l'omologa della gara.

6. In caso di smarrimento dell'originale del referto, fanno fede le copie consegnate ai due affiliati.

7. In caso di distruzione dell'originale e delle copie la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro.

8. I dati contenuti nella prima parte del referto e ricostruente la realtà oggettiva della gara, non potranno essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare.

Art. 38 - Rimborsi spese.

¹ Comma modificato con delibera CF N° 143/03

1. Agli arbitri, ai segnapunti, ai giudici di linea, ai componenti delle Commissioni esecutive in campo, ai Delegati tecnici ed ai commissari di campo spettano i rimborsi spese e gli indennizzi secondo le modalità stabilite con le circolari di attuazione e nelle misure fissate dal Consiglio Federale.

SEZIONE SESTA: LA CLASSIFICA

Art. 39 - Punteggio di classifica.

1. Per le gare di tutti campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti alla squadra vincente per 3-0 o 3-1;
- 2 punti alla squadra vincente per 3-2;
- 1 punto alla squadra perdente per 2-3;
- 0 punti alla squadra perdente per 1-3 o 0-3.

Art. 40 - Squadre a pari punti.

1. Qualora due o più squadre risultassero a pari punti in classifica e non si prevede la disputa dei play off, è consentito ricorrere ad incontri di spareggio soltanto per l'assegnazione del titolo di campione italiano.

2. In tutti gli altri casi la classifica sarà definita applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) in base al maggior numero di gare vinte. Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultino determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
- b) in base al quoziente più favorevole tra i sets vinti e quelli perduti (quoziente sets). Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultino determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
- c) in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti); Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultino determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
- d) in base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica. Se il campionato prevede la formula del girone all'italiana con partite di andata e ritorno sarà valido il miglior quoziente sets o punti relativo alla somma delle due gare.

3. Per accertare se una vittoria per forfait è stata determinante ai fini della classifica, premesso che in una classifica finale una squadra A che ha vinto un incontro per forfait precede una squadra B per il maggior numero di gare vinte o per il quoziente sets o per il quoziente punti si procede come segue:

- a) si tolgono dalla classifica finale della squadra in parità che ha vinto per forfait (squadra A) la gara vinta, i sets ed i punti dell'incontro vinto per forfait con una squadra C;
- b) si tolgono dalla classifica finale dell'altra squadra in parità (squadra B) la gara vinta o persa, i sets ed i punti dell'incontro disputato da questa squadra con quella che ha dato forfait (squadra C); (se si tratta di girone di andata e di ritorno si dovrà togliere l'incontro corrispondente a quello del forfait, cioè quello fuori casa se il forfait è stato causato da una mancata trasferta o quello in casa se il forfait è dovuto alla mancata presenza della squadra sul proprio campo);
- c) si confronta la classifica finale con quella risultante dall'aver tolto gli incontri di cui sopra. Se dal confronto di queste due classifiche risulta che la squadra col minor numero di gare vinte o col peggior quoziente sets o punti (squadra B) rimane tale significa che l'incontro per forfait non è stato determinante, viceversa se la squadra col minor numero di gare vinte o col peggiore quoziente sets o punti (squadra B) risulta classificata prima dell'altra (squadra A) significa che l'incontro vinto per forfait è stato determinante e, pertanto, sarà valido esclusivamente il risultato del confronto diretto tra le squadre A e B. Se il campionato prevede la formula del girone all'italiana con partite di andata e ritorno sarà valido il miglior quoziente sets o punti relativo alla somma delle due gare).

Se le squadre in parità fossero più di due si procede con lo stesso metodo.

Art. 41 - Classifica avulsa

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:

- a) miglior posizione nella classifica del girone;
- b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
- c) maggior numero di gare vinte;
- d) miglior quoziente set;
- e) miglior quoziente punti.

2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati non siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.

Art. 42 - Omologa delle gare e dei campionati

1. I risultati di ogni incontro diventano ufficiali solo dopo essere stati omologati dal competente Giudice Unico.

2. I risultati omologati non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato.

3. Se tale proclamazione è intervenuta il Consiglio Federale determinerà le modalità di esecuzione delle suddette decisioni.

4. Dopo ogni giornata di gare l'organo omologante competente pubblica, nei modi previsti dall'articolo 26, del Regolamento Giurisdizionale, la classifica ufficiale provvisoria del campionato redatta alla stregua dei soli risultati regolarmente omologati.

5. Nessuna impugnazione può essere proposta contro la classifica provvisoria.

6. Alla fine del campionato il Giudice Unico competente omologa, con le stesse modalità e la stessa pubblicità previste per le giornate di gara, la classifica ufficiale finale del campionato. L'omologazione dovrà essere altresì effettuata al termine di ogni fase dei campionati, se la classifica relativa influisce sui diritti sportivi delle squadre partecipanti quali: la partecipazione ad ulteriori fasi, gli spareggi, particolari riconoscimenti o vantaggi e simili.

7. Contro l'omologazione di dette classifiche è ammissibile l'impugnazione nei modi e termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale.

Art. 43 – Titoli.

1. Agli affiliati cui appartengono le squadre vincenti il campionato di serie A1 maschile, il campionato di serie A1 femminile, i campionati di categoria maschili e femminili, dopo la proclamazione del risultato finale, viene conferito con delibera del Consiglio Federale il titolo di Campione Italiano delle relative categorie.

Art. 44 – Calcolo delle squadre promosse

1. Il numero delle promozioni deve essere previsto nelle circolari di indizione dei campionati.

Art. 45 – Calcolo delle squadre retrocesse

1. Agli effetti del calcolo delle squadre retrocesse saranno considerate effettive partecipanti le squadre che, avendo regolarizzato l'iscrizione, siano comprese nei gironi in calendario.

2. Il numero delle retrocessioni deve essere previsto nelle circolari di indizione dei campionati. Le squadre mancanti di gironi incompleti, rispetto alla struttura prevista, saranno conteggiate nel numero delle squadre da retrocedere.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, modificato con delibera del Consiglio Federale N° 159/02 e con delibera Presidenziale N° 15/03, abroga tutte le norme con esso incompatibili ed entra in vigore con l'anno sportivo 2003-2004.

Sommario

TITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI.....	1
SEZIONE PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLE GARE UFFICIALI	1
Art. 1 - Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento – anno sportivo agonistico.....	1
Art. 2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali	2
SEZIONE SECONDA ORGANIZZAZIONE GARE E TORNEI AMICHEVOLI.....	2
Art. 3 – Tornei e gare amichevoli; avvertenze generali; competenza autorizzazione.....	2
SEZIONE TERZA:ORGANIZZAZIONE AMICHEVOLI E TORNEI INTERNAZIONALI	3
Art. 4 – Condizioni per l’autorizzazione	3
Art. 5 - Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione.....	3
Art. 6 - Designazione degli arbitri	3
Art. 7 – Onere delle spese.....	3
TITOLO SECONDO DEI CAMPIONATI IN PARTICOLARE	4
SEZIONE PRIMA LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.....	4
Art. 8 - Norme generali	4
Art. 9 - Iscrizione e depositi	4
Art.10 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati.....	5
Art. 11- Reintegrazione quadri	5
Art. 12 - Ritiri durante il campionato	6
Art. 13 – Rinunce durante il campionato	6
SEZIONE SECONDA: IL CAMPO DI GARA	7
Art. 14 - Omologa dei campi di gara.....	7
Art. 15 - Cambi di campo.....	8
Art. 16 – Ingresso ai campi di gioco	9
Art. 17 – Servizio d'ordine	9
Art.18 - Doveri di ospitalità	9
SEZIONE TERZA:GLI ATLETI E LE SQUADRE.....	9
Art. 19 - Limiti di impiego dei giocatori nei campionati	9
Art. 20 - I capitani	9
Art. 21 - Elenco dei giocatori	10
Art. 22 - Presentazione dei Cartellini.....	10
Art. 23 - Assenza squadra in campo	10
SEZIONE QUARTA: LE GARE.....	11
Art. 24 - Date ed orari delle gare	11
Art. 25 - Spostamenti di data.....	11
Art. 26 – Spostamenti di orario.....	11
Art. 27 – Durata degli incontri.....	11
Art. 28 - Obbligo di disputare le gare.....	12
Art. 29 - Andamento irregolare dell'incontro.....	12
Art. 30 - Gare interrotte e rinvii	12
Art. 31 - I palloni	13
SEZIONE QUINTA:GLI UFFICIALI E I COMMISSARI DI GARA	13
Art. 32 - Gli ufficiali di gara	13
Art. 33 – Assenza ufficiali di gara.....	13
Art. 34- Commissioni Esecutive in campo.....	14
Art.36 - Commissari di campo.....	15
Art. 37 – Referto	15
Art. 38 - Rimborsi spese.....	15

SEZIONE SESTA: LA CLASSIFICA.....	16
Art. 39 - Punteggio di classifica.....	16
Art. 40 - Squadre a pari punti.....	16
Art. 41 - Classifica avulsa.....	16
Art. 42 - Omologa delle gare e dei campionati.....	17
Art. 43 – Titoli.....	17
Art. 44 – Calcolo delle squadre promosse.....	17
Art. 45 – Calcolo delle squadre retrocesse.....	17
DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 46 – Entrata in vigore.....	18